



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – *copia* –

n° 81

del 19 aprile 2021

OGGETTO: “Conferma tariffe impianti sportivi. Anno 2021”.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *diciannove* del mese di *aprile* alle ore *15:50* nella sala delle adunanze della *Sede Comunale*, si è riunita la *Giunta Comunale* convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il *Sig. Giovanni Caporaso* nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti *Sigg.*:

			Presenti	Assenti
1	Caporaso	Giovanni	<i>Sindaco</i>	<i>Si</i>
2	Fuschini	Vincenzo	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
3	Bisesto	Piervincenzo	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
4	Alfano	Maria Ausilia	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
5	Di Mezza	Filomena	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
			Totale	n° 5 n° Ø

Assiste il Segretario Generale *Dott. Renato Iadanza*, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione allegata, recante all'oggetto:

"Conferma tariffe impianti sportivi. Anno 2021".

Dato Atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini legge;

DELIBERA

- **di approvare** in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata che in questa sede si intende integralmente riportata.

LA GIUNTA

Con successiva distinta unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTÀ DI TELESE TERME

Proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale

OGGETTO: Conferma tariffe impianti sportivi. Anno 2021.

Il Sindaco


Premesso che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
- il medesimo Decreto ministeriale specifica che per "Servizi a domanda individuale" devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- l'art. 3, comma 1, del Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dispone che, ai fini della gestione dei servizi pubblici locali a domanda individuale, le Province, i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- il comma 2 aggiunge che, in attesa di un'organica disciplina della materia, gli Enti, con la deliberazione del bilancio, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione;
- il comma 7 del medesimo articolo precisa che fanno eccezione al predetto obbligo: a) i servizi gratuiti per legge; b) i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap; c) nonché i servizi per i quali le vigenti norme prevedano la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Rilevato che:

- l'art. 6, co. 1, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dispone che le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
- il comma 2 del medesimo articolo prescrive che con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni;
- il comma 4 dell'art. 6 precisa che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- infine, il comma 7 ribadisce che restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Premesso che:

- 
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), prevedendo che il Consiglio comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, rimette alla competenza della Giunta comunale la concreta determinazione delle aliquote e delle tariffe;
 - il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
 - l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, prescrive che *"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
 - l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;


Preso atto che:

- l'art. 106 del Decreto legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e, per l'effetto, è stato autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- successivamente, l'art. 30, co. 4, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 30 aprile 2021;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 255/2019 e la deliberazione Commissariale n. 107/2020, con le quali sono state stabilite le tariffe 2020 per tutti gli impianti sportivi;

Ritenuto di confermare gli importi fissati con il citati atti deliberativi per l'anno 2021;

Visto il Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2010;



Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del succitato regolamento, è competenza della Giunta Comunale definire le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali e che questo Comune non è obbligato a coprire nella misura minima prescritta i costi dei servizi a domanda individuale, non essendo Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 243 del TUEL;

Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini della formulazione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i Responsabili delle Aree competenti hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

Atteso che le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali, Dott. Antonio Giaquinto, e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, Dott.ssa Maria Libera Vegliante, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

per le motivazioni citate in premessa che qui integralmente si intendono richiamate e trascritte,

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare** le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi per l'anno 2021, così come di seguito specificate:

Palestra Pluriuso "P. Foschino" di viale Europa

<u>Fascia oraria unica</u>	€ 5,00 per ora;
<u>Manifestazione varie con uso spogliatoi (tornei, memorial, etc.)</u>	€ 100,00 pro die;
<u>Manifestazione varie senza uso spogliatoi</u>	€ 50,00 pro die;

Le scuole fruiscono gratuitamente dell'impianto, assicurando la pulizia e la vigilanza per l'utilizzo.

Bocciodromo Comunale

Fascia oraria unica € 2,50 per ora.

Manifestazione varie € 50,00 pro die.

Palestra annessa alla scuola Media

Fascia oraria unica € 3,00 per ora, negli orari non utilizzati dalla scuola.

Stadio Comunale "Cesare Alterio"

Per le Società non convenzionate che utilizzano l'impianto per campionato vari:

Fascia oraria unica € 5,00 per ora;
Gare campionato € 20,00;

Per usi straordinari e occasionali:

Fascia oraria unica € 7,50 per ora;
Manifestazioni varie con uso spogliatoi (tornei, memorial etc.) € 100,00 pro die;
Manifestazioni varie senza uso spogliatoi € 50,00 pro die.

Nuovo Palazzetto dello Sport in via Lagni

Fascia oraria unica € 7,50 per ora;
Manifestazioni varie con uso spogliatoi (tornei, memorial etc.) € 150,00 pro die;
Manifestazione varie senza uso spogliatoi € 100,00 pro die

3. **di dare atto** che, in ottemperanza al vigente Regolamento Comunale per la Gestione e l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2010, ed in particolare ai sensi degli artt. 19 (per le palestre scolastiche), 22, 24 e 28, per l'utilizzo della struttura sportiva per il periodo previsto nel calendario, i richiedenti dovranno provvedere al versamento delle somme dovute sulla base delle suddette tariffe, essendo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo il presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo dell'impianto, che ai termini dell'art. 28 comma 6 "Qualora nel corso della stagione sportiva il soggetto autorizzato all'uso non intenda o non possa usufruire con regolarità delle ore assegnate secondo il calendario di utilizzo, è tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Qualora rinunci ad oltre il 40% delle ore assegnate la somma versata a titolo di tariffa oraria non sarà restituita. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati" e che dovrà essere consegnata polizza assicurativa di responsabilità civile e dichiarazione resa dal rappresentante legale secondo quanto previsto dal regolamento;
4. **di dare atto** che, per effetto della quantificazione delle tariffe e contribuzioni di cui al presente atto, il gettito complessivo presunto dei proventi tariffari dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali per l'anno 2021 è tale da garantire una percentuale di copertura dei relativi costi conforme alle prescrizioni legislative;
5. **di dare atto** che comunque il Comune di Telese Terme, non trovandosi in situazione di deficitarietà o in condizione di dissesto finanziario, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36 per cento di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **di dichiarare**, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
(Giovanni Caporaso)





CITTÀ DI TELESE TERME

PARERI

(d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

"Conferma tariffe impianti sportivi. Anno 2021".

- È regolare sotto il profilo tecnico.
 Non è regolare sotto il profilo tecnico.


Li 13.04.2021

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(Antonio Giaquinto)

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
 Non è regolare sotto il profilo contabile.
 Ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 19/04/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Maria Libera Vegliante)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Giovanni Caporaso*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Dott. Iadanza Renato*

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì **16 GIU. 2021**



IL SEGRETARIO GENERALE
(*Dott. Renato Iadanza*)

.....

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Artt. 124 e 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì **16 GIU. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE.
F.to **Dott. Renato Iadanza**

=====

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

16 GIU. 2021

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott. Renato Iadanza**